

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

XXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	PAG.	
PRESIDENTE	336	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
TOZZI CONDIVI, BERLINGUER ed altri: Estensione al personale degli Istituti ed Enti pubblici non locali, non territo- riali, non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza, delle norme delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 (articolo 13); 4 aprile 1953, n. 240 (arti- colo 1); del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (arti- colo 1) e della legge 17 aprile 1957, n. 270. (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato). (50-13-B)	336	
PRESIDENTE	336, 337	
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.</i>	337	
BERLINGUER	337	
COLITTO	337	
PUCCI ERNESTO, <i>Relatore</i>	336, 337	
RUSSO SPENA	337	
TOZZI CONDIVI	337	
Proposta di legge (Rinvio della discussione):		
SANGALLI ed altri: Norme per l'applica- zione della tassa di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni. (939)	339	
PRESIDENTE	339, 340	
BERLINGUER	339	
BORIN, <i>Relatore</i>	339	
FERRI	339	
SANNICOLÒ	339	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Revisione della tabella organica degli ope- rai permanenti delle scuole di polizia. (Approvato dalla I Commissione perma- nente del Senato). (1705)	340	
PRESIDENTE	340	
RUSSO SPENA, <i>Relatore</i>	340	
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'in- terno</i>	340	
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi. (1657);		
BOLOGNA: Parziale proroga delle provvi- denze assistenziali in favore dei profu- ghi di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 173. (Urgenza). (970)	341	
PRESIDENTE	341, 342	
SCIOLIS, <i>Relatore</i>	341, 342	
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	342	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Provvidenze assistenziali per i connazionali rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia. (1392)	344	
PRESIDENTE	344	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	344	

La seduta comincia alle 9,30.

GASPARI, *Segretario*, da lettura del processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Rampa è in congedo e che i deputati D'Ambrosio, Nanni, Pintus, Schiavetti e Vincelli sono rispettivamente sostituiti dai deputati Bisantis, Caponi, Bologna, Berlinguer e Ferrari Giovanni.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi ed altri: Estensione al personale degli Istituti ed Enti pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza, delle norme delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 (articolo 13); 4 aprile 1953, n. 260 (articolo 1); del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (articolo 1), e della legge 17 aprile 1957, n. 270 (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (50-13/B)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi, Berlinguer ed altri: « Estensione al personale degli Istituti ed Enti pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza, delle norme delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 (articolo 13); 4 aprile 1953, n. 240 (articolo 1); del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (articolo 1) e della legge 17 aprile 1957, n. 270 » (50-13-B).

Il testo unificato delle due proposte di legge Tozzi Condivi (50) e Berlinguer ed altri (13), già approvato da questa Commissione della Camera dei Deputati, torna al nostro esame in quanto modificato dalla I Commissione permanente del Senato della Repubblica.

Sulle modifiche ha espresso parere favorevole la V Commissione (Bilancio). Il Relatore, onorevole Pucci Ernesto, ha facoltà di svolgere la relazione.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, torna all'esame della nostra Commissione la proposta di legge Tozzi Condivi, Berlinguer ed altri che venne da noi approvata, in sede legislativa, nella seduta dell'8 ottobre 1958. La I Commissione permanente

del Senato ha apportato al testo alcune modifiche. Prima di passare all'esame di queste modificazioni, ritengo opportuno richiamare alla nostra memoria i precedenti del provvedimento in discussione.

Come è noto, negli anni scorsi, il legislatore dovette affrontare il problema della spequazione determinatasi fra il personale dipendente dello Stato in seguito alla concessione di particolari vantaggi di carriera in favore di coloro che alla data del 23 marzo 1939, trovandosi in servizio presso amministrazioni statali o parastatali, enti locali autonomi di varia denominazione, avevano la qualifica di squadrista. Quando si procedette alla sanatoria di questa particolare situazione, anziché revocare i vantaggi di carriera a suo tempo concessi, si preferì estenderli anche a coloro che, alla data citata, si trovavano in servizio pur non avendo la qualifica di squadrista. Venne, pertanto, emanata tutta una serie di provvedimenti legislativi prima per i dipendenti statali, poi per quelli degli enti parastatali, quindi per il personale degli enti locali. Ne rimasero esclusi soltanto i dipendenti degli enti che sono indicati all'articolo 1 della proposta di legge in esame, vale a dire: il personale degli Istituti ed Enti pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza. La legge, oggi in discussione, mira a colmare doverosamente questa lacuna.

Il provvedimento ebbe una lunga elaborazione già nel corso della precedente legislatura e venne approvato dalla Camera dei Deputati ma, per il sopravvenuto scioglimento anticipato dell'altro ramo del Parlamento, non poté concludere il proprio iter.

In questa III legislatura gli onorevoli Tozzi Condivi, Berlinguer ed altri presentarono nuovamente due proposte di legge sostanzialmente eguali e la nostra Commissione, nella seduta dell'8 ottobre 1958, approvò il provvedimento in un testo unificato che torna oggi al nostro esame in quanto modificato dal Senato.

Le modifiche apportate dalla I Commissione permanente del Senato non hanno interessato la sostanza del provvedimento; infatti il Senato, all'articolo 1, ha ritenuto di precisare che dai benefici previsti nella proposta di legge vengono esclusi quegli Enti od Istituti che abbiano già provveduto ad una generale revisione della carriera del proprio personale mediante provvedimenti di carattere generale, previsti da apposite disposizioni contenute in una legge del 1956 di cui era stato presentatore e relatore lo stesso onore-

vole Tozzi Condivi. In forza della legge del 1956 questi benefici venivano concessi a tutto il personale (e non già soltanto a coloro che erano stati squadristi) in servizio dopo il 1945 presso i vari istituti interessati.

Con una ulteriore modifica si precisa che, agli effetti economici, la ricostruzione della carriera e di relativi vantaggi avranno effetto solo dopo l'entrata in vigore della presente legge, e ciò per evitare oneri troppo gravosi agli enti interessati.

Si aggiunge, ancora, all'articolo 3 — ed è questo un nuovo articolo approvato dal Senato — che ai dipendenti interessati viene assicurato lo sviluppo di carriera previsto dai rispettivi ordinamenti per il personale di ruolo di qualsiasi categoria e grado. I nuovi posti che saranno occupati nei singoli gradi dal personale, in esecuzione della presente legge, sono considerati in soprannumero.

Queste precisazioni introdotte dal Senato mi sembrano opportune perché tendono a rendere più chiara l'attuazione della legge stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOZZI CONDIVI. Ringrazio il Relatore per la sua lucida esposizione e mi dichiaro favorevole alle modifiche apportate dalla I Commissione del Senato.

Per la migliore interpretazione delle norme contenute nell'articolo 3 della proposta di legge, che stiamo per approvare, sarebbe opportuno far ripetere al Sottosegretario di Stato Amatucci il suo pensiero in ordine alla portata delle norme stesse; pensiero che ha già espresso in sede di discussione al Senato. Il Sottosegretario Amatucci ritiene che lo spirito della legge sia da intendersi nel senso che tutte le promozioni debbono essere conferite, per ciascuna categoria, fino al primo grado o qualifica a cui si accede secondo l'ordinamento dei singoli enti mediante scrutinio per merito comparativo.

PUCCI ERNESTO, Relatore. Sono d'accordo con la precisazione fatta dal collega Tozzi Condivi; aggiungo, anzi, che sarebbe utile chiarire che il primo dei gradi o delle qualifiche di cui sopra deve essere compreso fra le promozioni da conferire.

COLITTO. È per me molto strano che, mentre si approva il testo di una legge, si invocano dichiarazioni ufficiali di interpretazione della legge stessa. Orbene, io mi permetto di affermare che, se esistono delle norme formulate in modo tale da determinare, sin da ora, dei dubbi interpretativi, è bene

modificarle subito in modo da eliminare tali dubbi.

RUSSO SPENA. L'osservazione del collega Colitto è esatta.

TOZZI CONDIVI. L'obiezione dell'onorevole Colitto è formalmente esatta, però nella realtà noi non cozziamo contro l'interpretazione della legge, che è chiara, ma contro un ente — l'Istituto nazionale per la previdenza sociale — che cerca di resistere in ogni modo a questa legge e pensa di eluderla modificando il proprio regolamento interno prima che l'*iter* sia completato.

Anche per questo motivo, è urgente approvare questa legge.

BERLINGUER. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Tozzi Condivi. Ritengo utile una conferma del Sottosegretario di Stato.

Vorrei aggiungere qualche considerazione sull'*iter* di questa proposta di legge. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella passata legislatura, presentai assieme ad alcuni colleghi del gruppo del partito socialista italiano, cui appartengo, una proposta analoga che ebbe la fortuna di avere un relatore diligentissimo e competentissimo nella persona del collega Tozzi Condivi; la proposta venne approvata all'unanimità dalla Commissione ma cadde a seguito dello scioglimento anticipato dell'altro ramo del Parlamento. La stessa proposta è stata, ripresentata da me e, successivamente, dal collega Tozzi Condivi in questa legislatura. Quando, in questa Commissione, discuteremo per la prima volta tale provvedimento dichiarai, ed oggi lo confermo ancora, che è esplicito mio desiderio che la legge porti come primo nome quello dell'onorevole Tozzi Condivi.

Io son sicuro che ritoccando il testo del Senato, ci si esporrebbe al rischio di veder naufragare la legge. Pertanto invito la Commissione ad approvare le modifiche proposte dal Senato, che sono è accettabilissime in quanto servono solo a semplificare la attuazione della legge.

AMATUCCI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Questa proposta di legge, in seno alla prima Commissione del Senato, ha dato luogo a lunghe discussioni per temperare la possibilità della promozione col sistema dell'anzianità. Il mio pensiero sulla esatta interpretazione delle norme è stato chiaramente espresso dall'onorevole Tozzi Condivi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

«Le norme della legge 5 giugno 1951, n. 376, articolo 13; della legge 4 aprile 1953, n. 240, articolo 1; del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, articolo 1, e della legge 17 aprile 1957, n. 270, sono estese al personale, comunque in servizio alla data del 23 marzo 1939, degli Istituti e degli Enti pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza.

Tale estensione decorre dalle date stabilite dalle disposizioni legislative sopra precisate, emanate allo stesso titolo per i dipendenti dello Stato.

L'attuazione di quanto disposto con i precedenti commi è subordinata all'avvenuta applicazione da parte dei rispettivi Istituti ed Enti delle leggi 29 maggio 1939, n. 782, e 12 febbraio 1942, n. 196 ».

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

«Le norme della legge 5 giugno 1951, n. 376, articolo 13; della legge 4 aprile 1953, n. 240, articolo 1; del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, articolo 1 e della legge 17 aprile 1957, n. 270, sono estese al personale, comunque in servizio alla data del 23 marzo 1939, degli Istituti e degli Enti pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza, sempreché gli Istituti e gli Enti pubblici suddetti non abbiano già provveduto ad una generale revisione della carriera del proprio personale, mediante inquadramento del personale medesimo nei ruoli organici, con provvedimenti successivi all'8 maggio 1945.

Tale estensione decorre agli effetti giuridici dalla data di cui alle disposizioni legislative sopra precisate emanate allo stesso titolo per i dipendenti dello Stato e, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'attuazione di quanto disposto con i precedenti commi è subordinata all'avvenuta applicazione da parte dei rispettivi Istituti ed Enti delle leggi 29 maggio 1939, n. 782 e 12 febbraio 1942, n. 196.»

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo proposto della I Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

«Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 1 le carriere o i ruoli speciali, ove esistano, comunque denominati (transitori, ad estinzione, temporanei, ecc.) diversi da quelli organici ordinari, sono equiparati ai ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e successive norme integrative e di attuazione.»

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

«Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 1 della presente legge le carriere o i ruoli speciali, ove esistano, comunque denominati (transitori, ad estinzione, temporanei, ecc.), diversi da quelli organici ordinari, sono equiparati, a parità di requisiti a suo tempo richiesti per l'inquadramento, ai ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e successive norme integrative e di attuazione, salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1957, n. 1035.»

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo proposto della I Commissione del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha inserito il seguente nuovo articolo 2-bis:

«Al personale di cui ai precedenti articoli è assicurato lo sviluppo di carriera previsto dai rispettivi ordinamenti per il personale di ruolo di qualsiasi categoria e grado. I posti occupati nei singoli gradi dal personale inquadrate ai sensi della presente legge e quelli relativi alle successive promozioni sono considerati in soprannumero».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

«Con deliberazione dei competenti organi, da sottoporre all'approvazione del Ministro che esercita la vigilanza, le Amministrazioni degli Istituti e degli Enti sopra indicati debbono adottare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti per l'integrale applicazione delle norme sopra citate.

Le domande dei dipendenti interessati, per essere ammessi ad usufruire dei benefici loro concessi, dovranno essere presentate nel termine di sei mesi dall'approvazione della

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

delibera di cui al primo comma del presente articolo.

Le Amministrazioni degli Enti ed Istituti debbono deliberare su tali domande entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente».

Quest'articolo, che in seguito alla approvazione del precedente prende il n. 4, è stato così modificato dalla I Commissione del Senato:

« Con deliberazione dei competenti organi, da sottoporre all'approvazione del Ministro che esercita la vigilanza, le Amministrazioni degli Istituti e degli Enti sopra indicati debbono adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti per l'integrale applicazione delle norme sopra citate.

I dipendenti interessati, per essere ammessi ad usufruire dei benefici loro concessi, dovranno presentare domanda nel termine di sei mesi dall'approvazione della deliberazione di cui al primo comma del presente articolo.

Le Amministrazioni degli Enti ed Istituti debbono deliberare su tali domande entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo proposto dalla I Commissione del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sangalli ed altri: Norme per l'applicazione della tassa di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni (939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sangalli ed altri: « Norme per l'applicazione della tassa di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni ». (939).

La VI Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ferri. Ne ha facoltà.

FERRI. Onorevole Presidente, faccio osservare che è in discussione al Senato lo stralcio del disegno di legge n. 146, relativo alla piccola riforma finanziaria degli Enti locali. L'approvazione da parte del Senato di questo provvedimento, che a mio avviso comprende anche le norme previste nella proposta di leg-

ge Sangalli ed altri, non dovrebbe tardare molto; forse è solo questione di giorni ormai. Propongo, pertanto, di sospendere la discussione di questa proposta di legge in attesa della trasmissione alla Camera del testo del disegno di legge che sarà approvato dal Senato, in modo da esaminare congiuntamente i due provvedimenti.

BORIN, *Relatore*. Ho potuto rendermi personalmente conto che le norme in discussione al Senato non hanno a che vedere con quanto è contemplato nella proposta di legge Sangalli.

SANNICOLÒ. Sono d'accordo per la sospensione della discussione come proposto dal deputato Ferri. Ritengo che tra qualche giorno perverrà alla Camera il testo della piccola riforma finanziaria degli enti locali che il Senato sta esaminando. Non mi sembra opportuno procedere oggi alla discussione della proposta del deputato Sangalli indipendentemente da quanto il Senato sta per approvare. Penso che la sospensione sia del resto soltanto cautelativa; non deve il nostro lavoro interferire sul lavoro in corso nell'altro ramo del Parlamento. Poiché la legge in discussione al Senato è veramente attesa dagli enti locali, credo sia anche nostro interesse approvarla al più presto e, quindi, qualsiasi possibile intralcio sarebbe veramente dannoso!

PRESIDENTE. Onorevole Borin, ha qualche difficoltà per accedere ad un rinvio puro e semplice del seguito della discussione?

BORIN, *Relatore*. Non è che un rinvio pregiudichi o meno, l'esame di questo provvedimento. La proposta Sangalli non ha a che vedere con le norme della piccola riforma finanziaria degli enti locali che si sta discutendo al Senato!

FERRI. C'è, però, un articolo in quel testo che investe il problema concernente la tassa di raccolta dei rifiuti urbani! Decidiamo quindi un rinvio puro e semplice unicamente per cautelarci.

BERLINGUER. Non sono riuscito a procurarmi in archivio uno stampato del testo del disegno di legge in discussione al Senato per cui ignoro se qualche norma contenuta in quel provvedimento possa trovare riscontro nella proposta Sangalli. In ogni modo, per evitare possibili duplicati di decisioni su identica materia conviene soprassedere all'esame del provvedimento oggi all'ordine del giorno.

Dato che il Senato, infatti, ci trasmetterà presto la nuova legge per la finanza locale allora esamineremo la opportunità di discu-

tere tutto insieme il testo del Senato e la proposta Sangalli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi obiezioni può restare stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Revisione della tabella organica degli operai permanenti delle scuole di polizia (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione della tabella organica degli operai permanenti delle scuole di polizia » (1705).

Il disegno di legge è stato già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Russo Spena ha facoltà di svolgere la relazione.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame, nel modificare la tabella n. 1, lettera *h*, allegata al regolamento sullo stato giuridico e trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, tende a dare una sistemazione agli operai temporanei addetti alle scuole di polizia che non abbiano superato i 55 anni di età. Il disegno di legge in discussione prevede che costoro possano chiedere di essere collocati nei ruoli degli operai permanenti.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede la nomina di una Commissione che dovrà stabilire l'inquadramento di ciascun salariato temporaneo sulla base dell'anzianità, della capacità professionale e delle mansioni esercitate, secondo quando risulta dagli atti in possesso dell'amministrazione. La Commissione, nominata dal Ministro dell'interno, sarà composta dal direttore della divisione del personale di pubblica sicurezza, presidente, dal direttore della divisione Forze armate di polizia presso la direzione generale di pubblica sicurezza e dal comandante della scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza.

La tabella allegata al disegno di legge prevede un organico di 116 famigli e 4 operaie.

Non vi è alcuna osservazione particolare perché, come ho detto, si tratta di sistemare alcuni operai non ancora immessi nell'organico e, pertanto, mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli ed alla tabella allegata che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La tabella n. 1 allegata al regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è sostituita, per quanto concerne la lettera *h*), con la tabella annessa alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operai temporanei delle scuole di polizia, che non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età, possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti di cui al precedente articolo 1.

Nella prima attuazione della legge le nomine in ruolo verranno conferite mediante concorso per titoli, entro il numero dei posti fissato, per ciascuna categoria, nella tabella n. 1 allegata alla legge medesima.

Una Commissione, nominata dal Ministro dell'interno, composta dal Direttore della Divisione personale di pubblica sicurezza, che la presiede, dal Direttore della Divisione Forze armate di polizia presso la Direzione generale di pubblica sicurezza e dal Comandante della Scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, stabilirà l'inquadramento di ciascun salariato temporaneo sulla base dell'anzianità, della capacità professionale e delle mansioni esercitate, risultanti dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

TABELLA N. 1

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DIPENDENTI	GRUPPO CAPI OPERAI (coefficiente: 193)	CATEGORIA			TOTALE
		2 ^a Operai qualificati (coefficiente: 157)	3 ^a Operai comuni (coefficiente: 151)	7 ^a Operaie comuni (coefficiente: 139)	
h) INTERNO:					
<i>Famigli.</i>					
Scuole di polizia	1	8	107	—	116
<i>Operaie.</i>					
Scuole di polizia	—	—	—	4	4

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione abbinata del disegno di legge: Proroga delle Provvidenze assistenziali a favore dei profughi (1657) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Bologna: Parziale proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 173 (Urgenza) (970).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge n. 1657: « Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi », e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bologna, n. 970: « Parziale proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 173 ». Nella precedente seduta la discussione venne sospesa in quanto, avendo la Commissione approvato il principio informatore di alcuni emendamenti proposti dal Relatore Sciolis, e comportando essi delle conseguenze finanziarie venne chiesto il parere della V Commissione (Bilancio). Detta Commissione ha espresso parere favorevole.

Il Relatore, onorevole Sciolis ha facoltà di riferire.

SCIOLIS, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame, già esaminato am-

piamente nelle precedenti sedute dalla nostra Commissione, prendendo come base di discussione il testo del disegno di legge, è stato nuovamente sottoposto per il parere alla V Commissione (Bilancio) in quanto alcuni emendamenti, accolti in linea di principio dalla nostra Commissione, avevano modificato sostanzialmente le cifre relative all'onere preventivato.

Questi emendamenti sono stati esaminati ieri dalla I Sottocommissione della V Commissione (Bilancio) che ha espresso parere favorevole, condizionandolo, però, ad una modifica da apportare all'articolo 3-*bis*, nel senso che gli stanziamenti dovranno aver corso dall'esercizio finanziario 1960-61 per terminare con l'esercizio finanziario 1962-63, anziché dal 1959-60 al 1961-62. Trattasi, come si ricorderà, del reperimento dei fondi — la Cassa depositi e prestiti viene autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato l'ulteriore somma di 5 miliardi — per la costruzione di fabbricati di carattere popolare in favore dei profughi.

Non avendo alcuna obiezione da fare, propongo che si passi alla votazione dei singoli articoli.

Aggiungo soltanto che la proposta di legge d'iniziativa del collega Bologna (970) viene

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

assorbita dal disegno di legge che ci apprestiamo a votare.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo. Ho già espresso il parere favorevole del Governo la volta scorsa. Mi pare, inoltre, che si possa accettare anche lo spostamento di un esercizio finanziario come proposto dalla Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, ora, all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

«All'articolo 1, comma 1°, della legge 27 febbraio 1958, n. 173, le parole: «è concessa fino al 31 dicembre 1960», sono sostituite con le parole: «è concessa fino al 31 dicembre 1962». Nell'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge le parole «dopo il 30 giugno 1959», sono modificate in «dopo il 30 giugno 1961».

Il Relatore, onorevole Sciolis, ha presentato due emendamenti sostitutivi. Il primo è del seguente tenore:

«*Sostituire le parole*: è concessa fino al 31 dicembre 1962, *con le altre*: è concessa fino al 31 dicembre 1963».

Chiedo all'onorevole Sciolis se ritenga di doverlo illustrare.

SCIOLIS, *Relatore*. Signor Presidente non ho da aggiungere parola a quanto già esposto in sede di relazione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal Relatore.

(*E approvato*).

Il secondo emendamento al testo dell'articolo 1 è il seguente:

«*Sostituire le parole*: dopo il 30 giugno 1961, *con le altre*: dopo il 30 giugno 1962».

Questo secondo emendamento rappresenta la conseguenza logica di quello testé approvato, per cui, se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Pongo ora in votazione l'articolo 1 che, a seguito della approvazione dei due emendamenti resta così formulato:

«All'articolo 1, comma 1°, della legge 27 febbraio 1958, n. 173, le parole: «è concessa fino al 31 dicembre 1960» sono sostituite

con le parole: «è concessa fino al 31 dicembre 1963».

«Nell'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge le parole «dopo il 30 giugno 1959» sono modificate in «dopo il 30 giugno 1962».

(*E approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 2 del disegno di legge:

«Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e all'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, sono prorogate fino al 31 dicembre 1962.

L'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, a favore dei profughi, è concessa fino al 31 dicembre 1962».

A questo articolo il Relatore Sciolis ha presentato un emendamento sostitutivo che serve ad allineare le provvidenze ivi previste alla maggior durata della proroga della legge in relazione agli emendamenti già approvati all'articolo 1. Do lettura dell'emendamento:

«*Sostituire al primo e secondo comma, le parole*: fino al 31 dicembre 1962, *con le altre*: fino al 31 dicembre 1963».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 2 nella formulazione definitiva:

«Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, sono prorogate fino al 31 dicembre 1963.

L'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, a favore dei profughi, è concessa fino al 31 dicembre 1963».

(*E approvato*).

A questo punto si inserisce un articolo aggiuntivo proposto dal relatore Sciolis. I concetti ispiratori di questo nuovo articolo sono stati già illustrati dal relatore. Do lettura del testo del nuovo articolo che diventerà l'articolo 3 e, non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 3.

Ai profughi che si dimetteranno dai Centri di raccolta, che abbiano superato il 65° anno di età o che siano del tutto inabili a proficuo lavoro, potrà venire concessa, ove ne facciano richiesta, in luogo delle provvidenze stabilite

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

dall'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, l'assistenza di cui all'articolo 3 della medesima legge, anche oltre il termine del 31 dicembre 1963, e fino a che sussista lo stato di bisogno.

I profughi di cui al precedente comma, che non siano titolari di redditi né abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e si trovino in condizioni di abbandono, potranno venire ricoverati, previa stipulazione da parte del Ministero dell'interno di apposite convenzioni, in idonei istituti verso corresponsione di una retta giornaliera omnicomprensiva di lire 500 *pro capite*.

(È approvato).

Segue l'articolo 3 del disegno di legge, al quale non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e lo pongo in votazione con l'avvertenza che detto articolo diventa il numero 4:

ART. 4.

L'articolo 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, è sostituito dal seguente:

« Nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite, ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, hanno titolo di preferenza assoluta i profughi che risultano essere già intestatari di rivendite di generi di monopolio nei territori di provenienza.

In caso di decesso del titolare, prima del ripristino della licenza o dell'autorizzazione, il diritto passa agli eredi legittimi, limitatamente, peraltro, al coniuge o ad uno dei figli.

Analoga preferenza spetta nei concorsi per il conferimento di rivendite di 2ª categoria ai sensi dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

Tutti gli altri profughi sono, nei concorsi suddetti, equiparati ai decorati al valor militare ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3-bis proposto dal relatore. Al primo comma vi è la modifica proposta dalla V Commissione (Bilancio). Come ha poc'anzi illustrato l'onorevole Relatore, si tratta di sostituire le date, nel senso che gli stanziamenti dovranno iniziare dall'esercizio finanziario 1960-61 invece che dal 1959-60 per terminare con l'esercizio finanziario 1962-63 e non anche al 1961-62. Pongo, quindi, in votazione l'emendamento proposto dalla V Commissione (Bilancio): *Sostituire*

le date « 1959-60 e 1961-62 » rispettivamente con le date « 1960-61 e 1961-62 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3-bis con l'emendamento testé approvato avvertendo che esso diventa l'articolo 5:

ART. 5.

Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato l'ulteriore somma di lire cinque miliardi, in ragione di lire un miliardo nell'esercizio 1960-61, due miliardi nell'esercizio 1961-62, due miliardi nell'esercizio 1962-63, da destinarsi a fabbricati di carattere popolare per i profughi.

Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento a quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.

Le somme, così somministrate, affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreto del Ministero del tesoro, le stesse verranno stanziare in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e destinate alla concessione di sovvenzioni straordinarie all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati che curerà la realizzazione del programma edilizio di cui al primo comma. Le anticipazioni suddette, saranno estinte con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137, unitamente ai relativi interessi, in 15 annualità anticipate al saggio del 5,80 per cento decorrenti dal 1º luglio dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avranno avuto luogo.

Per la progettazione e direzione dei lavori l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati potrà avvalersi dell'U. N. R. R. A. Casas.

Tale programma, con l'indicazione delle località in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed i tipi di costruzioni, sarà sottoposto dall'Opera all'approvazione dei Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.

Le abitazioni costruite con la sovvenzione di cui al presente articolo saranno assegnate in locazione o in proprietà con le modalità di cui al decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

Segue ora un nuovo articolo aggiuntivo il 3-ter proposto sempre dal relatore. Ne do lettura precisando che esso, una volta approvato, diverrà l'articolo 6:

ART. 6.

Gli alloggi costruiti nelle provincie di Trieste, Gorizia ed Udine con lo stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, sono dati in gestione all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati con le modalità di cui all'articolo 22 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 4 del disegno di legge che diventa articolo 7 del quale do lettura:

ART. 7.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi dell'assistenza pubblica.

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge, sarà subito votato a scrutinio segreto. La proposta di legge d'iniziativa del deputato Bologna (970) resta pertanto assorbita.

Seguito della discussione del disegno di legge:**Provvidenze assistenziali per i connazionali rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia (1392).**

PRESIDENTE. Ricordo agli onorevoli colleghi che nella seduta del 20 gennaio ultimo scorso, la Commissione approvò tutti gli articoli del disegno di legge: « Provvidenze assistenziali per i connazionali rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia » (1392) e la votazione a scrutinio segreto venne rinviata in attesa di poter approvare contemporaneamente la proroga dell'assistenza ai profughi, cioè il disegno di legge n. 1675, cui è concettualmente agganciato. Però, prima di procedere alla votazione segreta del provvedimento 1392, propongo di modificare il titolo del disegno di legge in modo da indicare chiaramente che le norme ivi previste si estendono anche ai

connazionali rimpatriati da Tangeri, e ciò in forza dell'apposito articolo aggiuntivo proposto dal Governo e da noi approvati nella precedente seduta.

Pertanto se non vi sono osservazioni pongo in votazione il nuovo titolo: « Provvidenze assistenziali per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta delle proposte e dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione della proposta di legge:

TOZZI CONDIVI, BERLINGUER ed altri:
« Estensione al personale degli Istituti ed Enti pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza, delle norme delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 (articolo 13); 4 aprile 1953, n. 240 (articolo 1); del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (articolo 1) e della legge 17 aprile 1957, n. 270 » (50-13-B):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e dei disegni di legge:

« Revisione della tabella organica degli operai permanenti delle scuole di polizia » (1075):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi » (1657):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1959

A seguito dell'approvazione del disegno di legge 1657 la proposta di legge d'iniziativa del deputato Bologna (970) risulta assorbita.

« Provvidenze assistenziali per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri » (1592):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berlinguer, Bisantis, Bologna, Borin, Caponi, Carrassi, Colitto, Conci Elisabetta, Dal

Canton Maria Pia, Di Benedetto, Elkan, Ferri, Gagliardi, Gaspari, Gaudio, Greppi, Guidi, Longoni, Mattarelli Gino, Matteotti Matteo, Pirastu, Preziosi Costantino, Pucci Ernesto, Russo Spina, Sannicolò, Sciolis, Simonacci, Toros, Veronesi e Villa Giovanni.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI